



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N.81 "CODICE DELLA
STRADA" E SUCCESSIVE MODIFICHE"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

con il presente decreto la Segreteria di Stato per gli Affari Interni si è attivata per apportare una serie di modifiche sostanziali e formali al Codice della Strada.

È opportuno precisare che l'inserimento sui percorsi stradali di diverse nuove postazioni autovelox ha portato a sviluppare riflessioni sulla congruità e proporzionalità del regime sanzionatorio preesistente rispetto all'effettiva gravità delle sanzioni.

1

La circostanza è risultata utile a svolgere talune ulteriori riflessioni in ordine alla realizzazione di nuove rotonde sulle principali arterie stradali sammarinesi, al fenomeno sempre più preoccupante dell'utilizzo dei telefoni mentre si è alla guida, al sistema sanzionatorio previsto per la guida senza assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione infine al altri piccoli aspetti del Codice della Strada.

Entrando nel merito del contenuto del decreto delegato si parte dall'ultimo articolo (art. 10), il quale prevede diverse tempistiche di entrata in vigore del contenuto del decreto, vuoi per correggere immediatamente talune distorsioni, che per permettere agli uffici di adeguare i propri sistemi informatici alle modifiche introdotte.

Si enunciano di seguito i principali interventi di modifica:

L'art. 1 riporta il comma 1 dell'art. 39, privo di quelle disposizioni prescrittive che diverranno l'art. 39 ter.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

L'art. 2 modifica il Codice della Strada introducendo l'art. 39-ter che regola la modalità di circolazione in prossimità ed all'interno delle rotatorie.

L'art. 3 modifica l'art. 47 del Codice della Strada, oltre a riportare quanto in precedenza previsto regola estendendo il divieto di sosta, rispettivamente:

- nei posti riservati alle persone diversamente abili;
- in corrispondenza od a meno di 5 metri dagli idranti, ivi compresi quelli interrati, ove risultino visibili o debitamente segnalati.

L'art. 4, modifica l'art. 57 del Codice della Strada, aggiunge al comma 2 la lettera b) che riconduce lo stato di ebrezza alla persona che risulti con tasso alcoolemico superiore a 0 (zero), nel caso di minore di anni 18 o di colui che sia abilitato alla guida del veicolo che sta conducendo da meno di tre anni. Questa norma va a colmare alcune lacune dell'impianto sammarinese in materia stradale allineandolo alle prescrizioni degli altri Stati europei

L'art. 5, comma 1 introduce modifiche all'art.60 del Codice della Strada, in particolare alla lettera a) del punto 3 estendendo l'applicazione della sanzione pecuniaria di secondo grado al conducente che, in fase di circolazione stradale, utilizza manualmente gli apparecchi radiotelefonici e inserendo la sanzione specifica per chi viola le prescrizioni previste dall'art. 39 ter (art. 2 del presente decreto) afferente all'ingresso, circolazione e precedenza nelle rotatorie.

Particolare attenzione va rivolta all'art. 5, che con il comma 3 modifica l'art. 60 del Codice della Strada, introducendo il punto 6, con il quale vengono revisionate, nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in proporzione alla gravità dell'illecito, le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili al conducente che supera i limiti di velocità oltre la tolleranza strumentale di cui all'art. 10 del Decreto Delegato 27 aprile 2009 n.58.

L'art. 6 modifica il Codice della Strada introducendo l'art 60-bis che punisce in via amministrativa la "guida senza assicurazione"; si evidenzia che con tale intervento la sanzione pecuniaria amministrativa è stata aumentata dalla prima alla terza categoria ed



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

applicata nel massimo, senza possibilità di oblazione volontaria, nonché raddoppiata in caso di recidiva commessa nell'arco di 5 anni. In considerazione della introduzione dell'art.60 bis, l'art.9 comma 2 depenalizza la condotta di guida senza assicurazione obbligatoria. Va rimarcato che attraverso il ricorso alla sanzione amministrativa, piuttosto che quella penale, si ritiene di poter sanzionare più efficacemente questo tipo di violazione. Va infatti ricordato specialmente ai non addetti ai lavori, che le garanzie del diritto penale, così come i sistemi e benefici previsti per incoraggiare le pratiche rieducative del sistema sanzionatorio penale, spesso si risolvono in ritardi nell'applicazione della sanzione, se non addirittura nella prescrizione del reato o nell'applicazione pratica di sanzioni pecuniarie inferiori a quelle introdotte e che non facevano ben comprendere all'autore il disvalore della condotta.

L'art.7 modifica l'art.66 del Codice della Strada e costituisce elemento particolarmente caratterizzante delle modifiche introdotte con questo Decreto Delegato, nello specifico si introduce la sospensione della patente di guida per un periodo che va da venti giorni a tre mesi per conducente del veicolo che utilizza gli apparecchi radiotelefonici. Condotta che, purtroppo, è sempre più ricorrente e costituisce forse la più pericolosa delle violazioni delle prescrizioni in tema di sicurezza stradale.

3

Infine, l'art.8 sostituisce l'Allegato A del Codice della Strada apportando modifiche al sistema delle categorie delle sanzioni pecuniarie.

Si coglie infine l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato il proprio contributo alla stesura del presente decreto delegato: il Corpo della Polizia Civile e l'Ufficio Segreteria Istituzionale - Sezione Studi Legislativi.

IL SEGRETARIO DI STATO

Gian Nicola Berti



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080